

**Anno
2014**

**A.N.PE.CO ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PER LA CONCILIAZIONE E L'ADR**

Sede legale: Via Tommaso Vitale, 156
80035 – Nola (NA)

Tel. 0815735840/3384926775

Fax. 08119811161

Sito: www.anpeco.it

Mail: anpecoadr@libero.it

Mail certificata: anpeco@legalmail.it

REGOLAMENTO ORGANISMO DI MEDIAZIONE n.820

Aggiornato ai sensi del D.M. 145/11 modificativo del D.M. 180/10 e della legge 98/2013 modificativa del D. L. 28/2010.

Articolo 1
Principi generali

1. la mediazione è un procedimento, comunque denominato, svolto da un terzo imparziale, competente, neutrale ed indipendente finalizzato ad assistere due o più parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia civile e commerciale relativa a diritti disponibili, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa in forma bonaria e soddisfacente per i partecipanti;
2. la procedura di mediazione è fondata sui principi della informalità celerità e riservatezza;
3. rientrano nelle materie che potranno essere oggetto di mediazione tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili qualora le parti ritengano di poterle risolvere in forma collaborativa, attraverso la conclusione di un accordo vincolante per entrambe;
4. nelle materie di cui all'art.5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 il ricorso al giudice sarà ammesso solo dopo che le parti abbiano esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
5. nel procedimento di mediazione, qualora sia stato esperito con accordo il primo incontro, le parti, in ogni momento potranno decidere di rinunciare salvi gli effetti di legge. In tal caso, il conciliatore, all'atto della redazione del verbale di chiusura, darà atto dell'abbandono della procedura della parte stessa, qualora essa abbia partecipato a precedenti incontri, ovvero chiuderà la procedura verbalizzando il mancato accordo per assenza della parte. Quando la parte, regolarmente convocata, si assenti ingiustificatamente ad un incontro successivo al primo, il mediatore provvederà ad un rinvio per un periodo non superiore ai quindici giorni, provvedendo altresì a riconvocare tutte le parti. In caso di nuova assenza, verbalizzerà come in precedenza ;
6. deve essere reso noto alle parti che, qualora esse non raggiungano l'accordo rimane intatto il loro diritto ad accedere alla Giustizia ordinaria;
7. le parti devono essere libere di partecipare alla mediazione nel modo che ritengono più opportuno. Non sono in alcun modo vincolate a rendere dichiarazioni o a rimettere atti che essi vogliono tenere riservati né il mediatore può in alcun modo indurre le parti in tal senso;
8. Per lo svolgimento dell'attività si applicano le disposizioni del presente regolamento.
9. L'organismo si impegna a comunicare al Ministero della giustizia ogni variazione al presente regolamento.

Articolo 2
Organi costitutivi dell'organismo

L'organismo è composto da un responsabile del procedimento, dai mediatori abilitati ad esso iscritti e dalla segreteria.

Il responsabile ed i mediatori costituiscono il Collegio dell'Organismo che si riunisce bimestralmente per monitorare l'attività svolta e per deliberare le disposizioni organizzative interne.

Articolo 3
La segreteria

Alla segreteria è demandato il compito dell'amministrazione del servizio di mediazione.

Ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 28/2010, tutti i soggetti addetti alla segreteria sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite.

Agli stessi è fatto assoluto divieto di prestare attività di consulenza giuridica o di mediazione, né debbono entrare nel merito della controversia, né offrire alle parti suggerimenti o indicazioni che inficino l'imparzialità.

La segreteria tiene un Registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni, per ogni singolo procedimento, del numero di ordine progressivo, dei dati identificativi delle parti, dell'oggetto della mediazione, del mediatore o dei mediatori designati, nonché dei mediatori tirocinanti ai sensi del articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i., oltre che della durata del procedimento e del relativo esito.

La segreteria, all'atto della ricezione della domanda verifica che essa abbia il contenuto minimo richiesto dalla legge ed in particolare che rechi l'indicazione di:

- l'Organismo adito;
- le generalità delle parti;
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della lite.

Qualora la parte che presenti la domanda di mediazione non sia in grado di fornire con esattezza le generalità della controparte, è necessario che venga verificato che vi siano almeno gli estremi che la rendano in qualche modo identificabile e raggiungibile. Nel caso in cui uno degli elementi di cui sopra sia estremamente generico o non indicato, la segreteria richiederà alla parte depositante di integrare le informazioni fornite e, diversamente, non potrà accogliere la domanda e procedere con le fasi successive.

Con riferimento al valore della controversia, esso è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero qualora vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

In caso di esito positivo di questo primo controllo, essa richiederà di consegnare l'attestazione di avvenuto versamento dei diritti corrispondenti alle spese di avvio del procedimento e quindi:

- annota la domanda nell'apposito registro anche telematico;
- inizia la formazione del fascicolo consegnando alla parte depositante ricevuta di avvenuta ricezione. Tale ricevuta dovrà obbligatoriamente contenere l'indicazione della data e dell'ora di avvenuta consegna;
- invia gli atti al responsabile del procedimento che procederà alla designazione del mediatore e degli eventuali mediatori ausiliari secondo i principi di cui in appresso;
- ricevuta la comunicazione di designazione del mediatore, gli comunica l'avvenuta nomina per posta elettronica certificata ovvero con fax avente numero dedicato dallo stesso precedentemente comunicato, oppure attraverso apposito software C.S.F., dedicato alla gestione affari di mediazione, al quale il mediatore accederà con la propria username e password;
- ricevuta conferma dell'accettazione da parte del mediatore incaricato, comunica con sollecitudine, alla parte istante ed alla controparte indicata nella domanda di mediazione, il nominativo del mediatore designato, il luogo e l'ora del primo incontro.

In caso di legittimo impedimento da parte del mediatore designato, la segreteria, richiederà al responsabile dell'Organismo di procedere a nuova nomina, rimettendo allo stesso la comunicazione di rifiuto proveniente dal mediatore originariamente incaricato, da considerarsi ai fini dell'organizzazione interna.

A seguito dell'avvenuta nuova nomina, si procederà all'invio alle parti della comunicazione del primo incontro.

La comunicazione avverrà:

- 1) nei confronti della parte istante con fax o raccomandata ovvero mediante inoltro per posta certificata all'indirizzo dalla stessa segnalato o con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
- 2) Nei confronti della parte convenuta a mezzo racc.ta A.R. ovvero con ogni altro mezzo idoneo a garantirne l'avvenuta ricezione, anche a cura della parte istante.

La predetta comunicazione conterrà oltre alle indicazioni di cui sopra relative al nominativo del mediatore designato, del luogo, data ed ora del primo incontro, quelle relative alle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. 28/2010 e, specificherà che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il Giudice potrà desumere, in base al disposto di cui all'art.8, comma 4 bis, del D.Lgs. 28/2010, argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art.116 secondo comma del C.P.C. e che il Giudice condannerà la parte che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Nella comunicazione dovrà poi essere specificato, nei casi in cui la mediazione è causa di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.Lgs. 28/2010, che, qualora una delle parti si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30 maggio 2002, nr.115, essa dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza dei requisiti di esonero dal pagamento delle indennità, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore medesimo. Tale dichiarazione, ove richiesto dall'Organismo, a pena di inammissibilità, dovrà essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

Infine verrà indicato che, al primo incontro ed a quelli successivi fino al termine della procedura, la parte dovrà partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Qualora le parti si presentino al primo incontro non assistite da un avvocato, il mediatore informerà le parti della necessità che tutte esse siano avvocate, il mediatore non ne attesterà la presenza né acquisirà dalle stesse alcuna dichiarazione, non essendosi validamente costituite. Qualora la parte non assistita dal legale dichiarerà per iscritto al mediatore prima dell'inizio della procedura la sua volontà di integrare la sua partecipazione con la nomina di un legale, chiedendo contestualmente un rinvio della procedura, il mediatore ne darà formale comunicazione all'altra parte provvedendo contestualmente al rinvio del primo incontro non oltre sette giorni. Nessun ulteriore termine di rinvio potrà essere richiesto dalle parti prima dello svolgimento del primo incontro.

L'istante ha facoltà di chiedere il ritiro dell'istanza sino al momento in cui non è stata inviata comunicazione di invito alla parte convenuta. Decorso tale termine il mediatore, anche in presenza di richiesta di ritiro dell'istanza, procederà a verbalizzazione nella data fissata per il primo incontro.

Articolo 4

Il mediatore/conciliatore

E' la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione, coadiuvando le parti nel rinvenimento di un accordo soddisfacente per entrambe, volto alla risoluzione della controversia tra di esse sussistente.

Egli non potrà in nessun caso rendere giudizi o assumere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio di mediazione, né svolgere attività di consulenza giuridica o tecnica relativamente all'oggetto della controversia.

Il responsabile, potrà designare mediatore per la singola controversia, uno dei soggetti iscritti in apposito elenco ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per ottenere detta iscrizione, il richiedente presenterà al responsabile dell'organismo, per il tramite della Segreteria, apposita domanda corredata da:

- Dichiarazione di disponibilità;
- Curriculum sintetico con indicazione specifica dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3 lettere a) e b) del DM 180/2010;
- Attestazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 3, lettera c);
- Dichiarazione attestante il numero degli Organismi ai quali ha rivolto domanda di partecipazione che, in ogni caso non può essere superiore a 5 organismi.

L'Organismo ha l'obbligo di considerare le richieste di iscrizione pervenute, ma non ha alcun obbligo né di inserimento nell'Elenco né di dare risposta alla richiesta stessa. Il responsabile è libero di procedere alla iscrizione all'Elenco a proprio insindacabile giudizio tenendo conto delle esigenze dell'Organismo, delle caratteristiche dichiarate e può riservarsi facoltà di incontro preliminare atto a verificare le capacità e le conoscenze del richiedente l'iscrizione.

La nomina del mediatore verrà effettuata prescegliendo tra quelli più appropriati, inseriti nell'elenco interno dei mediatori, iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

La lista dei mediatori ed il loro curriculum vitae è consultabile sul sito www.anpeco.it;

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti. Gli avvocati iscritti all'Albo professionale sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti all'Organismo di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico – pratici, nel rispetto di quanto previsto dall'art.55-bis del codice deontologico forense. Il responsabile dell'organismo procederà a verificare l'esatto adempimento di tali previsioni per i mediatori iscritti all'Organismo stesso, potendo, in caso contrario, procedere alla loro cancellazione dal registro dell'Organismo.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lettera b del DM 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del DM. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica

competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, il responsabile seguirà un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto, che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. Nelle materie che richiedono particolari conoscenze tecniche, l'Organismo può designare uno o più mediatori ausiliari.. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo. Anche in caso di richiesta comune delle parti, il responsabile non è obbligato alla nomina del mediatore richiesto, ma dovrà valutare autonomamente la convenienza della nomina, tenendo ogni opportuno conto dell'obiettivo che la mediazione si propone secondo i principi precedentemente proposti. Il conciliatore non deve trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla Legge e dal regolamento, ed in particolare sarà considerato incompatibile:

-
1. se ha interessi, diritti od obblighi connessi direttamente o indirettamente con gli affari trattati nel procedimento;
 2. se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
 3. se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti;
 4. se ha dato consiglio o prestato patrocinio a favore di una delle parti antecedentemente all'inizio del procedimento;
 5. se e' tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
 6. se, le ipotesi di incompatibilità di cui ai punti precedenti riguardano soggetti che ne condividano lo studio professionale.

In particolare, all'atto della sua designazione, egli dovrà sottoscrivere una dichiarazione nella quale attesti che:

- non è a conoscenza di cause che possano ridurne l'indipendenza e l'imparzialità con particolare riferimento di quelle espressamente indicate al punto precedente o che in ogni caso possano ingenerare la sensazione di parzialità o la mancanza di neutralità;
- è idoneo all'espletamento dell'incarico ricevuto che svolgerà con solerzia ;
- manterrà riservata ogni informazione che emerga dalla mediazione o che sia ad essa correlata.

Qualora, in ogni momento, nello svolgimento del procedimento, egli venga a conoscenza di cause che limitino o rendano impossibile il mantenimento degli obblighi di neutralità, imparzialità e segretezza,

egli ne dovrà dare conoscenza al responsabile dell'organismo che, con sollecitudine si attiverà per la sua sostituzione.

Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o in nome dell'organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità e imparzialità rispetto alle parti in lite e all'oggetto della controversia.

Il conciliatore non potrà in seguito svolgere, in favore delle parti della mediazione, in merito alla stessa controversia o a controversie da essa derivate, attività di consulente, difensore o perito.

Il conciliatore dovrà mantenere gli standard qualitativi richiesti dall'Organismo partecipando ai corsi di aggiornamento previsti dalla vigente normativa.

In merito all'attività di tirocinio assistito, ai sensi dell'art. 4 lettera b) D.M. 180/10, integrato dal D.M. 145/11, è riconosciuta facoltà, agli aventi diritto, di rivolgersi direttamente alla segreteria dell'organismo al fine di verificare le date dei procedimenti di mediazione, senza poter ricevere informazioni ulteriori circa i contenuti o i soggetti interessati e, avendo ottenuto conoscenza delle dette date, presentarsi personalmente per richiedere ufficialmente, tramite apposito modello predisposto dalla segreteria dell'organismo, di prendere parte come tirocinante al procedimento. Qualora il responsabile dell'organismo acconsenta alla partecipazione, sarà compito del mediatore designato informare le parti circa la possibile presenza del tirocinante e, qualora esse accettino, egli sarà ammesso a partecipare alla seduta di mediazione ed alle successive. Al tirocinante è fatto obbligo di mantenere assoluta riservatezza circa lo svolgimento della procedura secondo quanto previsto dagli artt. 9 e 10 del d.lgs.28/2010. A tal fine egli dovrà rendere, prima dell'inizio della procedura, apposita dichiarazione di riservatezza. Al tirocinante non è consentito alcun tipo di intervento durante lo svolgimento delle sedute ed in ogni caso la sua attività dovrà essere tale da non arrecare pregiudizio all'attività del mediatore o dei mediatori designati. Sarà compito del responsabile dell'organismo stabilire il numero massimo di tirocinanti ammessi allo svolgimento di ogni singola procedura di mediazione.

Articolo 5

La sede

La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al ministero della giustizia che rientri nel circondario del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia stessa. In alternativa, l'organismo, su richiesta di una o di tutte le parti o d'ufficio, può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti, del mediatore e con l'assenso del responsabile dell'Organismo, purchè tale luogo rientri nell'ambito territoriale di cui sopra.

In quest'ultimo caso il mediatore acquisito il consenso del responsabile dell'organismo e assentendo alla scelta della diversa sede, prima dell'inizio del primo incontro specificherà alle parti aderenti le motivazioni della scelta ed acquisirà dalle stesse il consenso che dovrà verbalizzare espressamente.

Qualora una delle parti non si dichiarasse disponibile a svolgere la mediazione presso sede non accreditata, il mediatore procederà al rinvio della procedura con riconvocazione delle parti in una delle sedi accreditate scelta dal responsabile dell'organismo, sempre nel rispetto del vincolo territoriale proposto.

La localizzazione delle sedi accreditate è resa disponibile collegandosi al sito www.anpeco.it.

È data facoltà alla parte che presenta la domanda di accesso alla mediazione di richiedere che essa si svolga presso una delle sedi competenti territorialmente e la scelta diverrà vincolante anche per l'altra o le altre.

È riconosciuta la facoltà di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali sia stato concluso un accordo in tal senso, anche per singoli affari di mediazione.

Fermo restando che la richiesta espressa dalla parte istante di svolgere il procedimento presso una delle sedi indicate nel presente regolamento è vincolante, qualora il responsabile, in base a considerazioni logistiche o di economicità, ritenga di avvalersi di quanto previsto al punto precedente, sarà compito della Segreteria comunicare alle parti, il luogo di incontro definito, specificando in ogni caso che la mediazione sarà sempre svolta a cura dell'Organismo al quale la domanda è stata avviata, sotto la sua vigilanza e responsabilità.

Articolo 6

Accesso alla mediazione

Alla mediazione può accedere qualunque soggetto, volontariamente ovvero in ossequio a quanto previsto come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 28/2010, per la mediazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.

Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 28/2010 la procedura ha inizio a seguito di presentazione di apposita domanda di mediazione presso la segreteria dell'Organismo adito in uno con il deposito dell'attestazione di versamento di euro 40,00 oltre IVA per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva dovuta per l'espletamento del servizio di mediazione ovvero, per i soggetti che si trovano nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito da parte dello Stato ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e che quindi potranno avvalersi dell'esonero per il pagamento delle indennità dovute per il servizio, con la trasmissione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione potrà essere autenticata dallo stesso mediatore attestante i requisiti per l'esonero, accompagnata a pena di inammissibilità dai relativi documenti giustificativi resi conformi all'originale ai sensi di legge, qualora richiesto dall'Organismo.

In caso di incompleta presentazione della domanda, ovvero di mancato versamento dell'indennità o ancora in caso di mancata consegna della documentazione di cui sopra per i soggetti non abbienti, la segreteria non potrà ricevere la domanda.

La domanda potrà essere presentata in forma libera ovvero avvalendosi dell'apposita procedura telematica on-line sul sito www.anpeco.it e potrà essere presentata direttamente dalla parte istante, ovvero avvalendosi dell'ausilio di un difensore all'uopo incaricato. Nel caso di presentazione per via telematica il versamento delle spese di avvio dovrà essere effettuato esclusivamente mediante utilizzo di carta di credito o di altri mezzi di pagamento on-line.

In ogni caso essa dovrà contenere a pena di inammissibilità:

- a) le generalità della parte richiedente con i recapiti anche telefonici ed elettronici ed il codice fiscale;
- b) le generalità e l'indirizzo della parte invitata alla mediazione;
- c) una sommaria descrizione dei fatti e dei motivi del contendere, delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
- d) l'indicazione del valore della lite e criteri in base ai quali esso è stato determinato;
- e) le generalità del soggetto che parteciperà al procedimento in rappresentanza della parte. In allegato verrà presentata copia del mandato conferito al difensore nonchè procura speciale autenticata o altro titolo attestante la legittimazione del rappresentante. Da tale documentazione dovranno essere chiaramente evinti i poteri dell'attività dello stesso che non potranno essere circoscritti in modo da renderne impossibile la sottoscrizione dell'accordo finale;
- f) eventuale richiesta della sede presso cui tenere la mediazione.

Alla domanda potranno essere allegati tutti i documenti che la parte ritiene utile o necessario allegare specificando espressamente quale vuole che rimangano riservati e diretti al solo mediatore.

In ogni caso, qualora la controversia abbia ad oggetto diritti reali, la parte dovrà allegare i titoli che attestino la propria legittimazione a partecipare alla risoluzione della controversia.

La parte deve dichiarare di conoscere il regolamento dell'organismo.

La parte istante deve autorizzare il trattamento dei dati personali, esclusivamente per il procedimento di mediazione.

Dovrà infine dichiarare di impegnarsi, in caso di successo del primo incontro con continuazione della procedura a corrispondere i diritti di mediazione e di questi, la metà prima dell'inizio del primo incontro nonché di essere informata che le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

La presentazione della domanda potrà essere effettuata anche mediante compilazione della stessa presso la postazione di lavoro messa a disposizione dell'Organismo presso la propria sede. Nella compilazione della stessa, la parte potrà chiedere l'ausilio del personale della Segreteria che, in ogni caso, non potrà fornire assistenza legale o giuridica, ma esclusivamente tecnica.

Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del regolamento e delle tariffe di cui alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 7

Adempimenti in capo alla parte che aderisce alla mediazione

La parte che riceve la convocazione per il tentativo volontario od obbligatorio di mediazione, entro il giorno precedente la data fissata per il primo incontro dovrà trasmettere alla segreteria dell'Organismo mediante consegna diretta o a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata una dichiarazione di accettazione del regolamento dell'organismo e delle tariffe dallo stesso applicate dichiarando altresì di impegnarsi a corrispondere i diritti di mediazione prima del primo incontro, nonché di essere informata che le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

Alla dichiarazione andrà allegata copia della ricevuta attestante il versamento di euro 40,00 oltre imposte per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva dovuta per l'espletamento del servizio di mediazione ovvero, per i soggetti che si trovano nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio gratuito da parte dello Stato ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia e che quindi potranno avvalersi dell'esonero per il pagamento delle indennità dovute per il servizio, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i requisiti per l'esonero accompagnata dai relativi documenti giustificativi resi conformi all'originale ai sensi di legge.

Il mancato pagamento dell'indennità ovvero la mancata presentazione della necessaria dichiarazione accompagnata dai documenti giustificativi, ed in ogni caso la mancata presentazione della dichiarazione attestante la volontà di partecipare alla mediazione, equivale a dichiarazione di non accettazione della mediazione ed autorizza il mediatore designato a stilare il verbale di conclusione della procedura per mancata adesione di una delle parti.

Qualora la parte convenuta volesse avvalersi della facoltà di essere rappresentato, dovrà indicare il nominativo del soggetto designato, potendosi riservare la consegna della documentazione attestante i poteri del delegato entro la data fissata per il primo incontro tra le parti.

La parte convenuta che ritenga di voler aderire alla mediazione, qualora impossibilitata in corrispondenza della data di primo incontro comunicatole dall'organismo, potrà chiedere un rinvio debitamente motivato (senza l'utilizzo di allocuzioni generiche e nel rispetto della privacy) solo dopo aver trasmesso dichiarazione di accettazione della mediazione.

Non saranno ammesse richieste di rinvio non preceduto da accettazione. A seguito dell'intervenuta accettazione, al convenuto verranno fatturate le spese come da tariffa ancorché venga redatto verbale di mancato accordo per mancata adesione.

Articolo 8

Procedimento di mediazione

Il mediatore incaricato condurrà la procedura di mediazione nel rispetto delle disposizioni delle norme del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

La procedura di mediazione si svolgerà presso la sede dell'Organismo individuata dal responsabile ovvero, nel caso di richiesta espressa, presso quella indicata dall'istante e, ritenuta idonea dal Responsabile dell'Organismo. E' fatta salva la possibilità di deroga rispetto a tale luogo con l'espresso consenso delle parti, del mediatore e del Responsabile dell'organismo, il quale, nel designare il diverso luogo di svolgimento della procedura o, nell'accettare quello richiesto dalle parti o dal mediatore, dovrà sempre verificare che esso permetta il rispetto dell'obbligo di segretezza e riservatezza, nonché che esso sia tecnicamente idoneo allo svolgimento della procedura.

Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione con le modalità che ritiene più opportune, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

Il conciliatore conduce il procedimento senza formalità. Le parti partecipano al primo incontro personalmente o per il tramite del proprio rappresentante il cui nominativo è stato indicato alla segreteria dell'organismo con le modalità di cui agli articoli precedenti, debitamente assistite dal proprio avvocato.

Nel primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedere allo svolgimento. In caso di esito favorevole alla continuazione, il mediatore concorda con le parti ed i loro avvocati il calendario del procedimento, prevedendo sessioni congiunte e separate, che è loro comunicato per accettazione.

Le comunicazioni alle parti, successive a quelle relative al primo incontro, potranno essere loro inviate anche per fax oppure posta elettronica anche certificata, comunicata dagli stessi all'organismo anche in sede di primo incontro, su apposito format predisposto dalla segreteria.

Il mediatore, qualora le parti od una sola di esse, si avvalga di rappresentanti, potrà richiederne la comparizione personale.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010, a seguito dello svolgimento della mediazione, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

Nel caso in cui le parti non raggiungano un accordo, il mediatore può formulare una proposta di mediazione e, deve formularla nell'ipotesi in cui le parti gliene facciano concordemente richiesta in ogni momento del procedimento. In caso di formulazione della proposta e, prima di formulazione della stessa, il mediatore informerà le parti circa le conseguenze poste a loro carico ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 28/2010.

La proposta può anche essere formulata da un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione e, tale proposta sarà formulata sulla scorta delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

La proposta può essere formulata dal mediatore anche in caso di assenza di una o più parti alla procedura di mediazione.

In caso di mancata adesione alla mediazione, da entrambe le parti, il mediatore non potrà in nessun caso formulare una proposta.

Il mediatore, nella formulazione della proposta e, salvo che a ciò non sia autorizzato espressamente e per iscritto dalle parti, non potrà fare in alcun modo riferimento alle informazioni acquisite nel corso della procedura, né potrà fornire considerazioni circa il comportamento o l'atteggiamento tenuto dalle parti.

Il mediatore comunicherà per iscritto a ciascuna parte, la propria proposta, con l'invito a fargli pervenire per iscritto, entro sette giorni dalla comunicazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta, specificando che la mancata risposta equivale a rifiuto della proposta stessa.

Sarà compito della segreteria trasmettere alle parti la proposta del mediatore mediante l'utilizzo di mezzi idonei a comprovarne il ricevimento. Qualora le parti non abbiano dichiarato che la comunicazione possa avvenire a mezzo fax od ad un indirizzo di posta elettronica, la proposta verrà trasmessa con raccomandata A/R.

Qualora il mediatore ritenga necessaria la nomina di un esperto, egli lo comunicherà alle parti, le quali dovranno espressamente accettare tale nomina impegnandosi nel contempo a sostenerne in pari misura gli oneri. L'esperto verrà scelto dal mediatore tra gli iscritti all'Albo dei consulenti e periti del tribunale che ha competenza relativamente alla sede dell'Organismo. Le regole di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste dall'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanze spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, riguardo alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.

In ogni momento del procedimento, qualora una delle parti ritenga che il mediatore abbia violato i propri obblighi di imparzialità e/o riservatezza, può chiederne con istanza motivata indirizzata al responsabile dell'organismo, la sostituzione. Quest'ultimo, qualora ritenuto opportuno, potrà procedere alla sostituzione del mediatore ed alla contemporanea designazione di un nuovo mediatore.

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche che appresso si descrivono.

In ogni caso, l'accesso alla mediazione non può svolgersi esclusivamente attraverso modalità telematiche.

Articolo 9

La mediazione telematica

1. **Consenso:** L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.
2. **Piattaforma telematica:** La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

Articolo 10

Esito dell'incontro di mediazione

La mediazione può concludersi:

- a) con il raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti;
- b) con l'accettazione della proposta del mediatore;
- c) con la mancata accettazione della proposta da una od entrambe le parti;
- d) con il mancato raggiungimento dell'accordo.

Nel primo caso verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore al quale verrà allegato il testo dell' accordo concluso che potrà altresì essere trasfuso integralmente nel verbale di accordo;

nel secondo caso verrà stilato verbale di accordo sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore con l'indicazione della proposta accettata;

nel terzo caso verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore con indicazione della proposta;

nel quarto caso verrà stilato verbale di mancato accordo sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore.

Il verbale di accordo è sottoscritto dalle parti innanzi al mediatore, che certifica l'autografia della firma, previa identificazione delle parti.

Nel caso di accordo avente ad oggetto atti per i quali è prevista la trascrizione, il mediatore manda le parti per l'autentica innanzi al cancelliere dirigente del tribunale o, provvede alla convocazione presso la sede dell'Organismo di un notaio per l'autentica delle sottoscrizioni.

Il verbale di accordo contiene anche le modalità per l'esecuzione, il termine ed eventuali penali per il ritardo o l'inadempimento e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione in forma specifica e l'iscrizione di ipoteca giudiziale

Qualora l'incontro non possa avere luogo in quanto la parte convenuta ha negato la propria adesione o, qualora non abbia risposto all'invito di partecipare alla mediazione ovvero qualora non abbia proceduto al versamento di quanto dovuto per le spese di avvio, il mediatore rilascerà una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte convenuta.

Articolo 11

Durata della mediazione

Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore di tre mesi.

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.

La data di conclusione è quella della redazione del verbale di conciliazione o mancata conciliazione .

Non sono in nessun caso ammesse proroghe ad istanza delle parti.

L'esito negativo di un procedimento, anche per assenza delle parti, non esclude la proposizione di altra istanza, anche presso lo stesso Organismo.

Articolo 12

Efficacia esecutiva del verbale di accordo

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata , l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, su istanza di una o di entrambe le parti, il verbale di mediazione sarà depositato a cura della parte unitamente all'istanza di omologazione, presso la cancelleria del presidente del tribunale del circondario in cui ha sede l'organismo.

Il verbale il cui contenuto non è contrario a norme imperative o all'ordine pubblico, anche previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del tribunale. Il verbale omologato acquista efficacia esecutiva e, pertanto, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Il presidente del tribunale, a mezzo della cancelleria trasmette al responsabile e all'organismo di mediazione copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di mediazione conclusi tramite l'organismo.

Articolo 13

Riservatezza della procedura di mediazione

La mediazione è una procedura assolutamente riservata.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento, è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Le informazioni acquisite dalle parti, così come gli atti consegnati al mediatore da una parte nelle sessioni separate, non potranno essere resi noti alla controparte salvo che questa non esprima per iscritto il proprio consenso. E' data facoltà alle parti di sottoscrivere dei patti con i quali esse esimano il mediatore e gli organi del procedimento dall'obbligo di riservatezza e non divulgazione.

Il mediatore potrà ricevere comunicazioni riservate dalle parti esclusivamente nelle sessioni separate.

Ciascuna delle parti potrà accedere agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione, esclusivamente prendendo visione degli atti depositati nelle sessioni comuni , ovvero, per ciascuna parte, degli atti depositati nelle proprie sessioni separate.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.p. in quanto applicabili.

Articolo 14

Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

1. È accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio; permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
2. Consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
3. Qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
4. All'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
5. La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

Art. 15

Piattaforma on-line

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.

La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato:

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La stessa è dotata dei seguenti requisiti:

- 1. Accesso riservato:** L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso. Il processo di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" create e abilitate ad hoc che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.
- 2. Deposito delle istanze:** Specificare come si intende provvedere sul deposito delle domande, soprattutto al fine della certezza della data di deposito, al fine degli effetti sostanziali della presentazione della domanda.
- 3. Procedura di mediazione telematica:** Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on-line attraverso l'utilizzo della piattaforma e secondo una procedura controllata e riservata. Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di "stanze virtuali" riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione. Il sistema di videoconferenza ed in particolare le "stanze virtuali" messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma. Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti. Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
- 4. Conclusione positiva della mediazione e la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di mediazione:** Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro. In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione. In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano

poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza. Il verbale di avvenuta mediazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata mediazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito dell'I.FO.A.P. cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate. Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di mediazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". La piattaforma online per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza. La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale

5. **Requisiti:** Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
6. **Servizi aggiuntivi:** Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
 - casella di posta elettronica certificata (PEC).Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
 - kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

Articolo 16

Indennità di mediazione

1. In caso di mancato accordo all'esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l'Organismo di mediazione ad eccezione delle spese di avvio e delle spese vive sostenute per le convocazioni delle parti e, regolarmente documentate.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
3. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre iva, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

4. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
5. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
6. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
7. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
8. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
9. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
10. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il saldo e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo.
11. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
12. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
13. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
14. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

Articolo 17

Responsabilità del servizio di mediazione

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'organismo di appartenenza.

L'organismo di mediazione è assicurato, con polizza assicurativa di importo non inferiore a

500.000,00 euro, per le responsabilità a qualunque titolo derivanti dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Il responsabile del procedimento di mediazione è responsabile per il trattamento dei dati Personali che trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo trenta giugno 2003, n. 196, recante "codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 18
Clausola finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. n. 180/2010 e successive modificazioni o integrazioni.

Tabella A

Tabella delle indennità:

Valore della lite	Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000	Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000	Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000	Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000	Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000	Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000	Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000	Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000	Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000	Euro 5.200
oltre Euro 5.000.000	Euro 9.200

(Oltre iva)

Customer satisfaction

DATA _____ NOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE _____

Scala di valutazione: 1= valore minimo
5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

- a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

- a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso al tribunale?: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

- a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1 - 2 - 3 - 4 - 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI:

FIRMA
